

Breve guida

Telelavoro e frontalieri italiani

Assicurazioni sociali e fiscalità

A. Premessa

Durante la pandemia di Covid-19, il telelavoro ha registrato un'impennata in Svizzera. Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica (UST), nel 2020 questo fenomeno ha coinvolto quasi una persona attiva su tre. Diversi sondaggi mostrano che questa pratica potrebbe affermarsi a lungo termine in un numero crescente di imprese.

L'accelerazione repentina del telelavoro solleva numerose questioni a livello giuridico e pratico. Per poter rispondere agli interrogativi dei datori di lavoro, l'Unione svizzera degli imprenditori (USI), in accordo con le sue associazioni della Svizzera romanda e in Ticino, ha pubblicato il 15 ottobre 2020 una *“Convenzione di telelavoro”*: <https://www.arbeitgeber.ch/fr/marche-du-travail/une-convention-de-teletravail-pour-encadrer-une-pratique-en-plein-essor/>.

Tuttavia, il telelavoro dei frontalieri può avere conseguenze considerevoli, sia per il datore di lavoro sia per i lavoratori, in particolare nell'ambito delle assicurazioni sociali e in materia fiscale.

Da qui l'esigenza di riassumere le diverse e distinte regole applicabili in un periodo di normalità (regime ordinario) e in un momento di eccezionalità (regime Covid-19).

Per far fronte alla crisi sanitaria e alle conseguenti limitazioni di movimento delle persone, la Svizzera e gli Stati confinanti hanno convenuto regole specifiche ed eccezionali che permettono, temporaneamente, di derogare a quanto normalmente previsto sia in materia di assoggettamento alle assicurazioni sociali, sia in ambito di imposizione fiscale. Infatti, il telelavoro dei frontalieri descrive una situazione in cui i citati lavoratori non prestano, come di consueto, la loro attività in Svizzera, bensì nel loro Paese di residenza. E il luogo in cui si lavora, come vedremo, ha importanti conseguenze sull'assoggettamento alle assicurazioni sociali e sull'imposizione fiscale.

Tenuto conto che alla fine della crisi sanitaria si tornerà inevitabilmente ad un regime ordinario è importante conoscere le implicazioni che tale ritorno alla normalità potrà avere qualora si continuasse a ricorrere al telelavoro per i frontalieri.

Il presente documento, essendo destinato alle aziende della Svizzera italiana, si limita ad illustrare la situazione dei frontalieri residenti in Italia.

1. Assoggettamento alle assicurazioni sociali

Regime ordinario

Un lavoratore dipendente è assoggettato al regime di sicurezza sociale del suo Stato di residenza se vi esercita una parte sostanziale della sua attività. È considerata sostanziale una quota del 25% dell'attività svolta (si applicano i criteri delle ore di lavoro e della remunerazione).

Fintanto che il lavoratore frontaliere lavora in Svizzera non svolge evidentemente alcuna parte della sua attività in Italia e non viene quindi assoggettato al regime previdenziale italiano.

Ma, per contro, il frontaliere in telelavoro svolge tutta la sua attività in Italia e quindi, teoricamente, dovrebbe essere assoggettato alle assicurazioni sociali italiane. Proprio per questa ragione Italia e Svizzera hanno raggiunto un'intesa che permette di tener conto della specificità della crisi sanitaria, derogando di conseguenza a questa regola (regime Covid-19).

2. Regime Covid-19

Per le ragioni sopra esposte, Svizzera ed Italia hanno concordato un'applicazione flessibile delle citate regole di assoggettamento fino al 30 giugno 2022. Se la crisi sanitaria dovesse perdurare oltre questa data, l'applicazione flessibile verrà ulteriormente prorogata.

Concretamente ciò significa che, grazie a questa applicazione flessibile, il frontaliere in telelavoro continua ad essere assoggettato esclusivamente alle assicurazioni svizzere e non a quelle italiane anche se svolge la propria attività da casa (e quindi in Italia).

B. Imposizione fiscale

1. Regime ordinario

Il principio fondamentale prevede che i redditi professionali da attività dipendente sono tassati nello Stato nel quale viene effettivamente svolta l'attività.

Generalmente i frontalieri italiani sono imposti alla fonte in Svizzera (dove lavorano) e la Svizzera riversa una parte del ricavo fiscale all'Italia (ristorni). L'Italia non impone pertanto fiscalmente, stando al regime ordinario, i lavoratori frontaliere che vivono sul suo territorio e che lavorano in Svizzera.

Applicando il principio della territorialità ai frontalieri italiani in telelavoro ne scaturirebbe un'imposizione fiscale in Italia (luogo di lavoro). Proprio per evitare questa conseguenza durante la crisi sanitaria Svizzera ed Italia hanno trovato una soluzione eccezionale per il tramite di un cosiddetto accordo amichevole (regime Covid-19).

2. Regime Covid-19

Grazie a questo accordo, ancora in vigore, i frontalieri in telelavoro sono trattati come se lavorassero in Svizzera (quindi non cambia l'imposizione fiscale).

L'accordo viene rinnovato tacitamente di mese in mese.

Cesserà di essere applicabile l'ultimo giorno del mese in cui l'ultimo dei due Stati avrà posto fine alle misure sanitarie governative che limitano o sconsigliano la normale circolazione delle persone fisiche. Le autorità competenti si accorderanno preventivamente su tale data.

Potrà inoltre essere risolto prima di tale data, di comune accordo tra le autorità competenti svizzere e italiane, con almeno una settimana di preavviso rispetto all'inizio del mese seguente. In tal caso, l'accordo amichevole cesserà di applicarsi alla fine del mese seguente a quello in cui è risolto.

In altre parole, fintanto che questo accordo sarà in vigore, il regime fiscale applicabile ai frontalieri in telelavoro sarà quello svizzero.